

Regolamento tesi di laurea triennale

Delibera della Commissione di Coordinamento Didattico del 28/09/2017

Art.1

La prova finale per il conseguimento della Laurea in Ingegneria Chimica è costituita da due momenti distinti

1) Discussione di un elaborato di laurea davanti ad una Commissione Ristretta composta dal relatore e due membri, prescelti dal Coordinatore. Il relatore e i membri della Commissione Ristretta vengono assegnati dal Coordinatore della CCD circa 40 giorni prima dell'inizio della seduta di laurea. L'elaborato è un testo scritto, in italiano, predisposto dal candidato sulla base di un articolo scientifico o un capitolo di libro, in lingua inglese. L'elaborato viene preparato esclusivamente dallo studente e viene approvato dal relatore almeno una settimana prima della discussione, la cui data viene stabilita dalla Commissione Ristretta compatibilmente con il calendario delle sedute di laurea. La Commissione ristretta esprime una valutazione che trasmette alla Commissione di Laurea insieme ad una raccomandazione per l'assegnazione del punteggio;

2) L'assegnazione del titolo di Dottore in Ingegneria Chimica avviene in una seduta pubblica in presenza di una Commissione di Laurea nominata secondo le prassi attuali.

Art.2

2.1 Il voto di laurea viene assegnato dalla Commissione di Laurea, la quale procede alla registrazione dell'esame di laurea e alla proclamazione dei laureati nella seduta di laurea la cui data viene stabilita dalla Segreteria di Area Didattica del Collegio di Ingegneria.

2.2 Alla Commissione vengono suggerite le seguenti linee guida:

- il voto di base viene calcolato trasformando in centodecimi la media dei voti degli esami sostenuti pesati sui rispettivi CFU. Le lodi valgono 1/3 di punto;

- al voto di base vengono sommati da 6 a 8 punti anche considerando la valutazione della Commissione ristretta.

Art.3

Il presente regolamento entra in vigore, per quel che riguarda l'Art.1 e il comma 2.1 dell'Art.2, a partire dalla seduta di laurea di Gennaio 2018. Le nuove linee guida di cui al comma 2.2 dell'Art.2, entrano in vigore a partire dagli studenti di Ingegneria Chimica che si immatricolano nell'Anno Accademico 2017/2018.